

**REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE SULLE
TEMATICHE INERENTI L'AMIANTO E L'IMPATTO SANITARIO: CENTRO UNIVERSITARIO PER GLI
STUDI SULL'AMIANTO "CUSA"**

(Emanato con DR n. 592/2014, Prot. n. 12191 del 13/10/2014)

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. Nell'ambito dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale è istituito il "Centro interdipartimentale per la ricerca e la formazione sulle tematiche inerenti l'amianto e l'impatto sanitario: Centro Universitario per gli Studi sull'Amianto", per brevità denominato "CUSA".
2. Il Centro, quale unità funzionale interdipartimentale, rappresenta un'autonoma articolazione scientifica e organizzativa rispetto ai Dipartimenti e si giustifica per la reale necessità di gestire e coordinare iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento sui temi connessi all'amianto, da attuarsi attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline presenti in Ateneo e dai professionisti del settore individuati nell'ambito degli Enti preposti alla tutela della Salute e dell'Ambiente.
3. Il Centro ha sede presso il Rettorato dell'Università e sede operativa presso il Comune di Casale Monferrato – Palazzo Hugues Via Cappello, 3 Casale Monferrato (AL). È facoltà del Centro svolgere le proprie attività presso altre sedi.
4. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione e il funzionamento del Centro.

Articolo 2

Finalità e ambiti di intervento

1. Il Centro è istituito allo scopo di svolgere attività di alta formazione, ricerca e servizi in ambito di ricerca e formazione sulle tematiche inerenti l'amianto e l'impatto sanitario.
2. Il Centro assume come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la collaborazione delle diverse discipline rappresentate all'interno dell'ateneo, perseguendo la valorizzazione del potenziale d'innovazione insito nell'approccio multi e interdisciplinare al settore sanitario.
3. Si considerano ambiti di intervento prioritari per il Centro:
 - a) stabilire e promuovere il raccordo e la collaborazione tra Università e Enti preposti alla tutela della Salute e dell'Ambiente;



- b) promuovere la ricerca ambientale e sanitaria in tema di amianto, secondo logiche di rete e sulla base di strategie e indirizzi nazionali e regionali;
 - c) promuovere attività di ricerca finalizzate alla riduzione del rischio di esposizione della popolazione alle fibre di amianto, alla valutazione epidemiologica dell'impatto dei materiali e manufatti contenenti amianto sulla popolazione, alla cura e all'assistenza dei casi di patologie amianto correlate;
 - d) promuovere attività di ricerca finalizzate alla gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti contenenti amianto, sia di derivazione antropica sia minerale;
 - e) partecipare a bandi per finanziamenti esterni;
 - f) promuovere e coordinare la collaborazione dell'Ateneo con il sistema di gestione delle problematiche inerenti l'amianto, anche mediante la progettazione e la realizzazione di percorsi di formazione, di alta formazione e di aggiornamento;
 - g) organizzare e fornire supporto a iniziative culturali con finalità propriamente formative.
4. Per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, il Centro si avvarrà di personale interno all'Ateneo e di personale esterno che sarà reclutato nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 3 Composizione

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell'Ateneo, che deliberano la propria adesione nei rispettivi Consigli di Dipartimento. Possono aderire al Centro enti e centri esterni e studiosi delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità previste dall'art. 10.

Articolo 4 Risorse

1. L'attività del Centro è finanziata:
 - da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici progetti di formazione e ricerca;
 - dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d'iscrizione ai corsi erogati;
 - da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro.
2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Il Centro non ha autonomia contabile, amministrativa e patrimoniale.
4. Le risorse finanziarie eventualmente generate dall'attività del Centro, al netto delle quote di pertinenza del bilancio di Ateneo secondo i regolamenti universitari vigenti, sono acquisite al bilancio dell'Ateneo e sono vincolate alla gestione e al funzionamento del Centro stesso.



Articolo 5 Organi

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Consiglio tecnico-scientifico;
 - b) il Direttore scientifico;
 - c) il Consiglio direttivo.
2. Non sono previsti compensi e rimborsi spese per la partecipazione agli organi.

Articolo 6 Consiglio tecnico-scientifico

1. Il Consiglio tecnico-scientifico è organo di indirizzo del Centro e garantisce l'elevata qualificazione delle attività dello stesso.
2. Il Consiglio tecnico-scientifico è composto da un membro per ciascun Dipartimento aderente dell'Ateneo. Ciascun membro è in carica per quattro anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato del membro sostituito.
3. Del Consiglio tecnico-scientifico fa parte altresì un rappresentante di ogni ente e/o centro esterno aderente al Centro ai sensi dell'art. 10. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni aderenti non può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai Dipartimenti dell'Ateneo.
4. Il Consiglio tecnico-scientifico ha facoltà di deliberare l'affiliazione al Centro di studiosi che ne facciano richiesta. Tale affiliazione non dà diritto alla partecipazione alle sedute degli Organi del Centro.
5. Il Consiglio tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore scientifico, il quale invia comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta.
6. Il Consiglio tecnico-scientifico è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Direttore scientifico fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta.
7. Il Consiglio tecnico-scientifico delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Direttore scientifico. Perché la riunione sia valida occorre la presenza della maggioranza dei componenti; ai fini del numero legale sono computati anche gli assenti giustificati.
8. Il Consiglio tecnico-scientifico può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati.
9. Il Consiglio tecnico-scientifico:
 - a) approva, su proposta del Direttore scientifico, il piano di attività triennale e i relativi aggiornamenti;



- b) rivolge al Direttore scientifico e al Consiglio direttivo proposte, osservazioni e rilievi allo scopo di indirizzare l'attività del Centro, sulla quale può chiamare a riferire il Direttore;
- c) approva la relazione annuale del Direttore scientifico;
- d) esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore scientifico;
- e) elegge, tra i suoi membri, tre componenti del Consiglio direttivo;
- f) rivolge al Rettore proposte, osservazioni, rilievi sull'attività del Direttore scientifico e del Consiglio direttivo, nonché le conseguenti richieste d'intervento.

Articolo 7

Direttore scientifico

1. Il Direttore scientifico coordina l'attività del Centro, di cui è responsabile, e lo rappresenta presso gli organi di Ateneo e i soggetti terzi.
2. Il Direttore scientifico è nominato dal Rettore, sentito il parere del Consiglio tecnico-scientifico, tra persone di chiara fama e competenza delle tematiche di interesse del Centro, con particolare riguardo al governo e alla gestione dei sistemi di tutela della salute.
3. La carica di Direttore Scientifico ha durata quadriennale.
4. Il Direttore scientifico:
 - a) presiede il Consiglio tecnico-scientifico e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di voto;
 - b) presiede il Consiglio direttivo e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di voto;
 - c) coordina l'attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) redige la proposta di piano delle attività triennale e i relativi aggiornamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio tecnico-scientifico;
 - e) sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di Amministrazione, una relazione annuale sull'attività svolta del Centro;
 - f) nomina il Vice Direttore scientifico ai sensi del successivo comma 6;
5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore scientifico può adottare, sotto la propria responsabilità, atti di competenza del Consiglio direttivo, portandoli a ratifica nella prima seduta utile dello stesso.
6. Il Vice Direttore scientifico è nominato dal Direttore scientifico tra i membri del Consiglio direttivo e rimane in carica fino al termine del mandato del Direttore scientifico. Egli coadiuva il Direttore scientifico e lo sostituisce nell'esercizio delle funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Articolo 8

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di gestione del Centro e ad esso spettano i poteri non espressamente assegnati agli altri organi.



2. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, tra i quali il Direttore scientifico.
3. I restanti quattro membri sono individuati dal Consiglio tecnico-scientifico tra i suoi componenti per un periodo di quattro anni; in caso di sostituzione, i nuovi componenti rimangono in carica fino al termine del mandato del componente sostituito.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Direttore scientifico, il quale dà comunicazione ai suoi componenti, anche telematica, almeno 48 ore prima della seduta.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Perché le riunioni siano valide devono essere presenti almeno quattro dei suoi componenti e in caso di parità prevale il voto del Direttore.
6. Il Consiglio direttivo:
 - a) è competente per la gestione ordinaria e straordinaria del Centro;
 - b) esprime parere sulla relazione annuale del Direttore scientifico.

Articolo 9 Personale

1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi e oggetti definiti.

Articolo 10 Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi

1. Il Centro persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o extra-universitari, di formazione e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle sue attività.
2. In quest'ottica, il Consiglio tecnico-scientifico può deliberare, su domanda degli interessati, l'adesione di enti e centri esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all'interno del Consiglio medesimo salvo quanto previsto all'art. 6 comma 3. Tali membri esterni restano in carica per un quadriennio.
3. Al Centro possono altresì essere affiliati studiosi italiani o stranieri, che ne facciano richiesta, che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse del Centro.

Articolo 11. Recesso e scioglimento

1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.
2. La disattivazione del Centro, di norma, è proposta dal Consiglio Tecnico-Scientifico e approvata dagli Organi di Governo competenti.
3. La disattivazione del Centro potrà altresì essere disposta dagli Organi di Governo dell'Ateneo a fronte di un'accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora gli



Organi di Governo dell'Ateneo ritengano le attività del Centro non più di interesse per l'Università.

Art. 12
Durata del Centro

1. Il Centro diviene operativo dalla data di entrata in vigore del Decreto rettorale di emanazione del presente regolamento e ha la durata di quattro anni.
2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporre il rinnovo, con le stesse modalità previste per l'istituzione.
3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle prospettive di attività future.

Articolo 13
Disposizioni transitorie

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i Dipartimenti interessati ad aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indicherà anche i nominativi dei due membri del Consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 6.2.
2. Entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio tecnico-scientifico, il Rettore procederà alla nomina del Direttore scientifico secondo quanto previsto dall'art. 7.2.

Articolo 14
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.